

Chi subentra al candidato Presidente della Regione arrivato secondo?

Perché dalla legge cost. 1/1999 si ricava che occorre slittare ai candidati ulteriori del listino

di Stefano Ceccanti *
(6 novembre 2008)

1. Il problema: il vuoto normativo

In seguito alle dimissioni dall'Assemblea Regionale Siciliana della candidata alla Presidenza della Giunta per il centrosinistra, Anna Finocchiaro, giunta seconda dopo il vincitore di centrodestra Raffaele Lombardo, ci si è posti il problema di individuare chi le debba subentrare, nulla dicendo in merito la vigente legge regionale 3 giugno 2005, n. 7. Essa, infatti, nel suo art. 2, si limita a prevedere che un seggio sia assegnato al candidato Presidente giunto secondo (comma 11), che è peraltro anche il capolista del relativo listino di coalizione (comma 6 del medesimo articolo).

2. Le quattro possibili linee di soluzione

L'Assemblea Regionale Siciliana si è trovata di fronte a quattro possibili linee di soluzione:

- a) quella provvisoriamente affermatasi consiste nell'individuare il resto più alto tra le liste provinciali del Pd (unica lista di appoggio ad aver superato lo sbarramento del 5%) collegate regionalmente al candidato dimissionario, nel caso di specie Bernardo Mattarella;
- a1) in subordine, ma sempre nella stessa logica, è stato altresì proposto di proclamare il candidato delle liste provinciali col maggior numero assoluto di preferenze, nel caso di specie Giuseppe Spampinato);
- b) in alternativa è stato proposto di attingere al secondo candidato del listino regionale di cui era capolista la candidata dimissionaria, nel caso di specie Rita Borsellino;
- b1) con una logica analoga si è proposto di utilizzare il listino, ma "saltando" i candidati non apparentati alla lista Pd in quanto unica a superare lo sbarramento del 5% fissato dalla citata legge regionale, giungendo quindi sino al candidato Sebastiano Lentini);
- c) come terza possibilità alternativa è stato proposto di recuperare il candidato Presidente giunto terzo;
- d) infine si è prospettata anche l'ipotesi di non procedere ad alcuna proclamazione a causa dell'assenza di normativa specifica. Quest'ultima, però, può e deve essere esclusa, come giustamente motivato dall'Assemblea Regionale Siciliana, richiamando i criteri di chiusura dell'articolo 12 delle pre-leggi, tanto più che il numero di 90 deputati regionali è costituzionalizzato in quanto previsto dalla fonte statutaria.

3. Un'interpretazione storico-sistematica a partire dalla norma transitoria della legge costituzionale n. 1/1999 e non dalla legge elettorale siciliana

L'impianto fondamentale della legge elettorale regionale siciliana risale al noto "Tatarellum" (legge 23 febbraio 1995, n. 43). Esso in origine non prevedeva il recupero del candidato Presidente giunto secondo, anzi, a stretto rigore di legge, si doveva parlare in origine solo del capolista del listino regionale giunto secondo. Infatti, a Costituzione invariata, il capolista era solo indicato politicamente come candidato Presidente. La successiva legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, per le regioni ordinarie, con la sua norma

transitoria, dopo poco seguita dalla legge costituzionale omnibus per le Speciali 31 gennaio 2001, n. 2, ha trasformato il capolista del listino regionale in candidato formale alla Presidenza e ha previsto anche l'elezione garantita per il candidato Presidente giunto secondo, in modo da distinguere lo status della minoranza più consistente da quelle ulteriori, di cui il candidato Presidente potrebbe ancora ambire ad essere il leader o, comunque, un esponente significativo, dato il ruolo ricoperto di fronte agli elettori e grazie ad essi.

Queste furono, com'è noto, le ragioni di allora, trasposte poi nella legge regionale siciliana, che non ha normato ulteriormente la materia.

Da ciò si possono trarre già una conclusione generale e una specifica.

Quella generale è che per risolvere il caso in questione il criterio del risalire alla volontà del legislatore vale solo per la legge costituzionale n. 1/1999 e non anche per la legge regionale siciliana proprio perché quest'ultima nulla ha specificamente previsto. Non convince pertanto l'itinerario logico dell'Assemblea Regionale Siciliana che nella Relazione della commissione Verifica Poteri ha ommesso del tutto i richiami a quella legge costituzionale ricorrendo all'intenzione del legislatore solo per i lavori della legge regionale. Quella specifica è che una delle linee di soluzione appare già *ictu oculi* palesemente contrastante con tale interpretazione storico-ricostruttiva, quella che prevederebbe lo slittamento al candidato Presidente della terza coalizione.

Meno immediata è invece la scelta tra le due restanti linee interpretative, dato che mantengono entrambe il privilegio per la minoranza più consistente, conformemente alla volontà del legislatore.

Anche qui, però, appare ragionevole basarsi sulla lettera della norma transitoria dell'art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999.

Riproduciamo pertanto il sesto, settimo e ottavo periodo:

«È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale».

Se il solo settimo periodo, configurando l'elezione del candidato Presidente giunto secondo a detrimento dell'ultimo candidato che sarebbe stato eletto coi resti, giustificerebbe il percorso a ritroso compiuto dall'Assemblea Regionale Siciliana (che pur non utilizza il richiamo a tale legge, ma su di essa e in particolare su quel periodo avrebbe potuto e dovuto basarsi) per proclamare Bernardo Mattarella, in quanto avente il resto di lista più elevato (non comunque il candidato con più preferenze Giuseppe Spampinato), l'ottavo periodo, che chiude la norma, evidenzia che il candidato Presidente giunto secondo viene comunque eletto, a prescindere dall'esistenza dei resti, dotandolo quindi di una sua autonomia, in quanto rappresentativo della intera coalizione, status che condivide solo coi restanti candidati del listino, prescindendo dai risultati delle liste provinciali.

4. Risoluzione del caso: proclamare seguendo l'ordine del listino un candidato regionale e di coalizione, non provinciale e di lista

Ne consegue, logicamente, che la soluzione più convincente appare essere quello della proclamazione della numero 2 del listino, nel caso di specie Rita Borsellino, giacché solo i candidati del listino, nessuno escluso, sono espressione dell'intera coalizione regionale, essendo tutti gli altri candidati solo di una lista della coalizione e per di più in un ambito esclusivamente provinciale.

Solo al termine dei candidati del listino, come criterio sussidiario, ai fini del rispetto del vincolo costituzionale dei 90 deputati, apparirebbe sensato ricorrere a un candidato della lista provinciale con resto più elevato.

Per supportare le diverse conclusioni, l'Assemblea Regionale Siciliana, è ricorsa a due argomenti che si riconnettono a due scelte specifiche e concatenate del legislatore regionale: esso ha infatti previsto che, ad esclusione del candidato Presidente, tutti gli altri del listino lo siano anche in liste di collegi provinciali e ha poi introdotto la clausola di sbarramento del 5%. Tuttavia queste scelte specifiche vanno viste come aggiuntive: nel candidato del listino si verifica la condizione di un'unione personale tra l'essere al tempo stesso candidato regionale e di coalizione e l'essere candidato provinciale e di lista. La seconda condizione non annulla affatto la prima. Di conseguenza non è possibile sulla base di questi argomenti evitare il necessario slittamento sul listino, nel pieno rispetto del relativo ordine, quindi senza saltare direttamente alla proclamazione né del candidato provinciale col più alto resto né, in alternativa, di quell'eventuale candidato del listino che risulti il primo dei non eletti dopo aver espunto quelli espressione di liste con consensi inferiori allo sbarramento.

Per queste ragioni, pur riconoscendo che l'Assemblea Regionale Siciliana ha opportunamente escluso linee interpretative molto meno fondate, quali quelle che avrebbero portato al non rispetto dell'integrità del plenum o alla proclamazione della candidata presidente giunta terza, appare auspicabile che a partire dal criterio-chiave non valutato dall'Assemblea Regionale Siciliana, la volontà del legislatore della legge costituzionale n. 1/1999, il Tribunale civile di Palermo proclami Rita Borsellino e non Bernardo Mattarella.

* Professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato nella facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma- "La Sapienza"